

sità economiche dei luoghi, e quando gli enti locali abbiano consentito e con regolari deliberazioni assicurati i rispettivi contributi annuali fissi e provveduto a convenienti locali per la scuola, per i laboratori e per le officine, obbligandosi alla manutenzione dell'edificio, alla fornitura dell'acqua, al riscaldamento ed alla illuminazione.

Il contributo governativo non potrà essere maggiore dei due terzi della spesa per l'impianto e per il mantenimento annuale delle singole scuole.

Art. 3.

Le somme disponibili sul capitolo 93-bis del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902-903, e sui capitoli 112, 108 e 116 rispettivamente per gli esercizi 1903-904, 1904-905 e 1905-906, e gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per l'esercizio corrente e per quelli successivi, saranno versati alla Cassa dei depositi e prestiti per essere accantonati e messi a frutto a cura della Cassa stessa e servire al pagamento delle quote di concorso dello Stato al trattamento di riposo del personale insegnante e amministrativo delle scuole industriali e commerciali, mediante assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Sulle somme stesse sarà anche provveduto al pagamento delle quote di concorso dello Stato per le assicurazioni operaie alla Cassa nazionale di previdenza del personale di servizio delle scuole predette per tutto il tempo che il personale stesso rimarrà in servizio.

Il concorso dello Stato alle assicurazioni per il personale delle scuole industriali e commerciali non potrà essere superiore alla metà delle quote occorrenti alle assicurazioni stesse.

Il personale e le singole scuole concorreranno alle assicurazioni di cui sopra, secondo le norme da stabilire con speciale regolamento.

Art. 4.

Il Consiglio ed il Comitato per l'istruzione agraria, istituiti coi RR. decreti 21 agosto 1885, n. 3287, e 21 maggio 1903, n. 233, e la Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale, creata con R. de' stormati per decreto Reale in Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale, con giurisdizione su tutte le scuole, stazioni, osservatori, musei, ecc. dipendenti dal Ministero.

Art. 5.

Con decreto Reale saranno determinate le norme generali e didattiche per l'ordinamento delle scuole industriali, commerciali e di arte applicata all'industria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 415 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 215,806.23 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 per il pagamento dovuto ai signori Enrico ed Alberto fratelli Rook di Pisa a titolo di risarcimento di danni e per interessi, in conseguenza di morte di cavalli a loro appartenenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 416 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 19 giugno 1902, n. 242 è sostituito il seguente:

All'art. 1. Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'età di anni 12.

Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età.

Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo fa-

ticosi o insalubri, ancorchè non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4 della legge 19 giugno 1902, i fanciulli d'età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.

Nelle solfate di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.

Art. 2.

Al 2° e 3° capoverso dell'art. 2 della legge sono sostituiti i seguenti:

Il libretto deve indicare la data di nascita della donna minorenni e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961, o superato l'esame di compimento, salvo il caso d'incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.

È concesso un termine fino al 1° luglio 1910, affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877 n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di avere frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904 n. 182.

Art. 3.

Al 1° comma dell'art. 4 della legge è sostituito il seguente:

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio dell'industria e del commercio, e del Consiglio superiore del lavoro, verranno determinati i lavori pericolosi, troppo faticosi, o insalubri vietati ai fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti e alle donne minorenni.

Art. 4.

All'art. 5 della legge 19 giugno 1902, n. 242, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne, una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che sia già iniziata, con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinario e simili, la trasformazione negli impianti industriali necessaria per l'abolizione del lavoro notturno;

b) che al lavoro notturno non prendano parte donne minorenni di anni 18,

c) che il lavoro notturno sia ridotto man mano

che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata.

Art. 5.

Dopo l'art. 5 della legge del 19 giugno 1902 succitata, è aggiunto il seguente art. 5-bis:

Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime, sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile.

Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 6.

È soppresso il capoverso dell'art. 7 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti capoversi:

Nel caso delle due mute, previste dal penultimo comma dell'art. 5, il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

Art. 7.

All'art. 8 della legge 19 giugno 1902, n. 242, è aggiunto il seguente capoverso:

Quando concorra l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad un'ora, se il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute, previsto dal penultimo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il primo capoverso dell'art. 12 è così modificato:

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all'art. 1, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in un testo unico le disposizioni della presente legge e della legge 19 giugno 1902, n. 242.

Entro sei mesi le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite e verranno introdotte nel regolamento pubblicato con R. decreto 29 gennaio 1903, n. 41, in modo da formarne un testo unico da approvarsi con Reale decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio dell'industria e del commercio, e del Consiglio del lavoro.

Art. 10.

La disposizione dell'art. 5 della legge del 19 giugno

1902, n. 242, riguardante la durata del lavoro diurno in caso delle due mute, sarà limitata, a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'art. 2 della Convenzione di Berna del 29 settembre 1906, e con l'eccezione di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della stessa Convenzione, quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

COCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione della nuova sede per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delle aziende speciali e degli istituti di previdenza autorizzata con legge 17 marzo 1907, num. 74.

Alle espropriazioni all'uopo occorrenti, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

GIANTURCO.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 410 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3^a);

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1907 saranno chiamati alle armi, a scopo d'istruzione per la durata massima di 8 giorni, i militari del corpo Reale equipaggi di 1^a categoria in congedo illimitato, ascritti alle classi di leva 1879-1880-1881-1882, ed appartenenti alle specialità semaforisti, guardafili, timonieri, furieri e marinai dei compartimenti marittimi di Reggio Calabria, Pizzo, Messina e Catania.

Art. 2.

La chiamata alle armi sarà limitata a quelli fra i militari delle anzidette specialità e classi di leva, che già sono assegnati al servizio semaforico, in tempo di guerra.

Art. 3.

Saranno chiamati alle armi entro il corrente anno, per rassegna, anche i militari delle predette classi di leva in congedo illimitato, appartenenti a tutte le altre categorie e specialità del corpo Reale equipaggi od ascritti a tutti i compartimenti del Regno.

Art. 4.

La chiamata dei militari di cui agli articoli 1° e 3° avrà luogo mediante la pubblicazione di apposito manifesto e col recapito agli interessati degli ordini individuali di presentazione.

Art. 5.

I militari chiamati per rassegna com'è detto all'articolo 3 e quelli specificati all'art. 1 che risulteranno esuberanti alle necessità delle esercitazioni semaforiche, non appena effettuata la presentazione, nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Nostro ministro per la marina, saranno lasciati liberi.

Art. 6.

Nella misura e con le modalità stabilite dalle norme che fanno seguito alle istruzioni per la chiamata alle armi dei militari in congedo illimitato, in data 16 novembre 1905, sarà provveduto, a carico del bilancio del Ministero della marina, sull'apposito stanziamento (capitolo Corpo R. equipaggi - soprassoldi e spese varie), alla concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati e destinati a prestare effettivo servizio presso i posti semaforici mobilitati per le esercitazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.